

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../24416/2009

OGGETTO: COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE - TERZA VARIANTE
PARZIALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Terza Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, adottata dal Comune di Baldissero Canavese, con deliberazione C.C. n. 13/2009 del 20 aprile 2009, trasmesso alla Provincia in data 6 maggio 2009 (pervenuto il 11/05/09) ed integrato in data 21/05/09, con la trasmissione dell'atto di deliberazione dello stesso, ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 074/2009)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Terza Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 13/2009 del 20 aprile 2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Terza Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- il recepimento del tracciato in variante al passaggio sul Torrente Chiusella "Ponte Preti" - ex S.S. n. 565 (ora sp560) di collegamento pedemontano da Località Pramonicò a Strambinello, come da Progetto Preliminare redatto dalla Provincia di Torino;
- modifica della destinazione d'uso, a seguito di richiesta avanzata da privati, di una unità immobiliare, avente superficie non superiore a 200 mq da terziaria a residenziale, posta in Località Pramanzo, con accorpamento all'area interessata alla limitrofa zona residenziale a capacità insediativa esaurita "RCE7".

La documentazione di Variante verifica la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica e l'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, non risulta, altresì allegata alcuna indicazione inerente il rischio idrogeologico;

consultato il Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità II;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito alla Terza Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Baldissero Canavese, con deliberazione C.C. n. 13/2009 del 20 aprile 2009, le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'intervento di recepimento del progetto provinciale di modifica del tracciato stradale in Località "Ponte Preti" rileva che alla Variante non risultano allegati gli elaborati recanti gli approfondimenti di carattere geologico, previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circolare P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa);

b) con riferimento a quanto sopra, si consiglia, di integrare l'articolo delle Norme di Attuazione relativo alle Fasce di rispetto di tracciati viari, pedonali e/o veicolari, con la previsione, qualora lo stesso subisca variazioni in sede di progettazione esecutiva, senza che queste non comportino variante al Piano, purché le modifiche stesse avvengano all'interno dell'area delimitata dalle fasce di rispetto indicate dal Piano o da strumenti esecutivi; in maniera analoga i tracciati esistenti possono essere adeguati al Nuovo Codice della Strada (D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.) e al Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992). In caso di variazione del tracciato le fasce di rispetto riportate in cartografia, si intendono modificate in misura corrispondente; le aree destinate a viabilità e non utilizzate, a norma di quanto precede, potranno non essere acquisite, assumendo la destinazione e le caratteristiche di intervento proprio delle aree contigue alla viabilità;

c) in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che l'allegato II, della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) riporta quanto segue ... *"Nei casi di esclusione ... le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo"*.

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce, di indicare nell'Atto deliberativo di approvazione della Variante in oggetto, l'esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni, così come esplicitate nella *"Relazione Illustrativa"*;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Baldissero Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,